



*Consiglio Nazionale delle Ricerche*  
*Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse*  
*Ufficio Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale*

Ai Dirigenti/Direttori delle Unità  
Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Direttiva.  
Disposizioni in ordine alla cessazione dal servizio al compimento dei 65 anni di età.  
Anzianità contributiva ed eventuale istanza di trattenimento in servizio.  
Modifiche dei criteri in base alle nuove disposizioni di cui alla Legge 122/2010.

In riferimento alla normativa in vigore si informa il personale interessato che con deliberazione n. 3 del 18 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione ha adottato l'atto di indirizzo per la regolamentazione delle istanze di trattenimento in servizio successivamente all'entrata in vigore della Legge n.122/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica art.9 commi 9 e 31 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", nonché art.12 "Interventi in materia previdenziale".

Si precisa, in primo luogo, che la nuova normativa ha ulteriormente modificato la materia dei trattenimenti in servizio che il Consiglio di Amministrazione con la precedente delibera n. 18/2009 aveva regolamentato in osservanza della Legge 133/2008.

Infatti le nuove disposizioni della Legge 122/2010 modificano essenzialmente due punti in relazione alla fattispecie del trattenimento in servizio, di cui il più importante concerne il decisivo impatto della fattispecie del trattenimento in servizio sulla limitata

possibilità assunzionale dell'Ente e sulla necessità di equiparare detti trattenimenti a nuove assunzioni, con il conseguente obbligo di acquisire le necessarie autorizzazioni.

Da quanto sopra riportato si evince come le nuove norme modifichino radicalmente le precedenti disposizioni sia sul fronte del turnover assunzionale degli enti di ricerca, drasticamente ridotto (20% anziché 100% delle cessazioni dell'anno precedente), che su quello dell'incidenza diretta dei trattenimenti in servizio in riferimento alle risorse disponibili per nuove assunzioni.

La stessa Legge prevede espressamente che, anche qualora fossero stati approvati prima dell'entrata in vigore della normativa, trattenimenti aventi decorrenza successiva al 1/1/2011, tali trattenimenti sono da considerarsi privi di effetti in quanto occorre che le PP.AA. riesaminino tali casi in funzione della nuova normativa.

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni sopra riportate, si informa che il Consiglio di Amministrazione del CNR ha ritenuto necessario rielaborare, con nuova deliberazione n.3/2011, i criteri generali relativi ai trattenimenti in servizio e, conseguentemente, l'esame delle relative istanze.

Tali nuovi criteri sono i seguenti:

1. per i dipendenti che compiano il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2011 e che non abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2010 (almeno 35 anni di anzianità contributiva): il Direttore Generale, a seguito della istanza dell'interessato prodotta prima del compimento dei 65 anni, dispone la proroga d'ufficio per dodici mesi. Prima del compimento dei dodici mesi, concessi d'ufficio, ove l'interessato produca ulteriore istanza, il direttore/dirigente predisporrà apposita motivata relazione per il C.d.A. che valuterà in merito all'opportunità del mantenimento in servizio per gli ulteriori 12 mesi;
2. per i dipendenti che compiano il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2011 e che abbiano una anzianità contributiva di almeno 35 anni maturata entro il 31 dicembre 2010 (comunque non superiore ai 40 anni), il direttore/dirigente, a seguito della istanza dell'interessato prodotta prima del compimento dei 65 anni, predisporrà apposita motivata relazione per il C.d.A. che valuterà in merito all'opportunità del mantenimento in servizio;
3. per i dipendenti che compiano il 65° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed abbiano a tale data una anzianità contributiva pari o maggiore di 40 anni, il Direttore Generale dispone d'ufficio la cessazione dal servizio con reiezione dell'eventuale istanza di trattenimento in servizio.

Si rammenta che la motivata relazione del Direttore/Dirigente richiamata ai precedenti punti 1) e 2) è elemento imprescindibile del procedimento per la predisposizione degli atti all'esame del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, qualora essa non venga presentata, verrà giocoforza considerata dall'Amministrazione come parere negativo alla prosecuzione del rapporto.

Tale relazione dovrà essere inoltrata all'Ufficio Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto che redigerà apposita relazione istruttoria da presentare in Consiglio di Amministrazione.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi alla Dott.ssa Olivia Angioni tel. 06/49932074 e-mail [olivia.angioni@cnr.it](mailto:olivia.angioni@cnr.it) e alla Sig.ra Gabriella Del Soldato tel. 06/49933438 e-mail [gabriella.delsoldato@cnr.it](mailto:gabriella.delsoldato@cnr.it) dell'Ufficio Trattamento Previdenziale e di Fine Rapporto del Personale della D.C.S.G.R..

I Direttori/Dirigenti delle strutture e loro Delegati sono tenuti a pubblicare la presente circolare nell'albo delle rispettive strutture e darne, comunque, la più ampia diffusione presso tutto il personale di afferenza.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna Maria Liberati)